

REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE

Le imprese esercenti la professione di trasportatore su strada di persone o di merci, al fine del possesso del requisito di idoneità professionale in capo ad esse, devono designare almeno un **gestore dei trasporti**, soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, il quale, residente nell'UE, sia in possesso dei **requisiti** di:

- **onorabilità**, e
- **idoneità professionale**.

Per idoneità professionale s'intende il possesso delle conoscenze e delle attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di autotrasporto.

L'idoneità professionale è ritenuta sussistente qualora il soggetto che dirige l'attività di trasporto sia in possesso di:

- **attestato di idoneità professionale**, ovvero
- **attestato di frequenza di un corso di formazione professionale**, per i soggetti designati gestori nelle imprese che esercitano l'autotrasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.

Tali documenti attestano la conoscenza da parte del titolare delle materie ritenute necessarie dalla normativa dell'UE e possono essere conseguiti:

- per quanto concerne l'**attestato di idoneità professionale** mediante **superamento di un esame**;
- per quanto concerne l'**attestato di frequenza** mediante dimostrazione dell'avvenuta regolare frequenza di un corso di formazione professionale.

REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito di idoneità professionale di un'impresa di trasporto su strada sussiste qualora il **gestore dei trasporti** da essa designato possiede i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale. In particolare, un'impresa di trasporto su strada perde il requisito di idoneità professionale se il gestore dei trasporti ha perso la propria idoneità professionale, essendo stato dichiarato inidoneo dall'Autorità competente.

La prima designazione da parte di un'impresa di trasporto su strada del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto su strada, residente nell'UE ed in possesso dell'idoneità professionale e dell'onorabilità, deve essere resa nota, affinché l'impresa di trasporto possieda il requisito dell'idoneità professionale, nel trasporto di:

- **merci**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose, alle amministrazioni provinciali fino a quando avverrà il trasferimento agli UMC
- **persone**, al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione, all'UMC competente.

Devono, inoltre, essere comunicate al competente UMC, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali successive designazioni di un gestore dei trasporti, che avvengono quando:

- ha termine il legame od il rapporto tra un gestore designato e l'impresa, nel caso in cui questa:
 - rinnova l'incarico allo stesso gestore dei trasporti;
 - sostituisce il predetto gestore con un soggetto diverso che rispetta le condizioni sopra indicate;
- la stessa impresa intende designare un'ulteriore gestore dei trasporti.

Attestato di idoneità professionale

L'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci o di persone rilasciato secondo il regolamento (CE) n. 1071/2009, con validità in ambito sia nazionale che internazionale, viene rilasciato dalla commissione costituita presso la provincia a seguito dell'accertamento della conoscenza delle materie previste nell'allegato I del DLG n. 395/2000 con il superamento di un esame scritto. Solo dopo l'emanazione delle disposizioni sulle nuove prove di esame la provincia potrà effettuare i predetti esami secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Nel periodo di prima attuazione della normativa UE le Provincie hanno rilasciato anche attestati in dispensa dagli esami.

Dispensa dall'esame di idoneità professionale

Durante il primo periodo di attuazione della nuova normativa UE l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci o di persone, è stato rilasciato dalle Provincie anche **in dispensa dall'esame**, ai soggetti che abbiano:

- **esercitato**, nei **dieci anni**, con una tolleranza del 20%, **antecedenti il 4 dicembre 2009** all'interno di una o più imprese, stabilite in Italia o in altro Stato membro dell'UE, mansioni direzionali;
- **dimostrato** che alla data del **10.2.2012** esercitavano le suddette mansioni;
- **presentato la domanda** di rilascio dell'attestato in dispensa dall'esame entro il **3.6.2012**.

Per **mansioni direzionali** s'intende l'aver ricoperto le cariche di:

- **titolare** dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- **amministratore unico**, ovvero **membro del consiglio d'amministrazione** per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nel successivo punto, per ogni altro tipo di ente;
- **socio** illimitatamente responsabile nelle **società di persone**;

- **lavoratore subordinato** cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni;
- **istitutore** regolarmente in organico.

L'**attestato di idoneità** professionale **in dispensa dall'esame** è stato rilasciato:

- **con validità** in ambito **nazionale o nazionale e internazionale**, in relazione a quanto comprovato dall'interessato;
- dalla **provincia di residenza del richiedente** in esito anche alle verifiche presso gli UMC di quanto dichiarato dall'interessato.

Gestore di imprese che esercitano il trasporto merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

Le funzioni di gestore all'interno delle imprese che esercitano l'autotrasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t possono essere esercitate mediante il possesso di un attestato di frequenza di uno specifico corso preliminare di formazione professionale, con le caratteristiche definite da specifica disciplina che hanno fissato un particolare regime temporaneo per coloro che svolgevano le funzioni di gestore nelle imprese sopra indicate.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo sono ritenuti idonei gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l'accesso agli esami di autotrasportatore di merci iniziati entro il 6.4.2012, e comunque non anteriori a 5 anni rispetto alla domanda di iscrizione all'Albo, purché il titolare non abbia svolto con esito negativo il relativo esame.

Gli attestati devono essere sempre consegnati in originale all'Albo degli autotrasportatori all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

GESTORE DEI TRASPORTI

Il soggetto designato alla direzione dell'attività di trasporto ne diviene responsabile.

L'incarico di gestore dei trasporti può essere ricoperto nell'ambito di una sola impresa.

Per quanto attiene ai gestori designati alla direzione di più imprese nel periodo compreso tra il 4.12.2011 e il 6.4.2012, l'idoneità professionale in capo a tali imprese permane fino alla prima scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, espresso o tacito, previsto dal contratto che lega il gestore stesso alle imprese.

È inoltre ammissibile che un gestore di un'impresa associata a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa iscritta alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori ricopra il medesimo incarico nel consorzio o nella cooperativa cui l'impresa stessa è associata.

Il gestore deve essere residente nell'UE e titolare dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e può essere:

- cosiddetto **interno** all'impresa, a condizione che:
 - diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa;
 - rivesta in essa una delle seguenti cariche o posizioni:
 - **titolare** dell'impresa individuale o familiare o **collaboratore dell'impresa familiare**;
 - **amministratore unico**, ovvero **uno dei membri del consiglio d'amministrazione**, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto di cui al punto successivo, per ogni altro tipo di ente;
 - **socio illimitatamente responsabile nelle società di persone**;
 - **lavoratore subordinato** cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni, avente **qualifica medio/alta**, e più precisamente:
 - per trasporto **cose**, non inferiore al **2° livello** impiegati del CCNL trasporti e spedizioni merci;
 - per trasporto **persone**, non inferiore al **2° livello** CCNL **autofiloferrotranvieri** o al **10° livello** CCNL **noleggio** con conducente per il trasporto persone;
 - cosiddetto **esterno** all'impresa, a condizione che:
 - sia abilitato, in base a un contratto, a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto di un'impresa, con la precisazione dei compiti che deve svolgere effettivamente e continuativamente e con l'indicazione delle sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti;
 - diriga, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un'unica impresa e comunque relative ad un parco comprendente al massimo cinquanta veicoli immatricolati;
 - non abbia legami con altre imprese di trasporto.

Si precisa, inoltre, che un soggetto non potrà essere designato quale gestore esterno in un'impresa, qualora in altra impresa di trasporto egli sia:

- amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare oppure istitutore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare;
- persona legata da rapporto di lavoro subordinato.

Compiti del gestore dei trasporti

Le numerose e complesse attività che gravano sul gestore dei trasporti, possono essere così classificate:

- tecniche (allestimenti, manutenzione degli autoveicoli, scelta della tipologia veicolare, adempimenti legati al rispetto della normativa su trasporti eccezionali, rifiuti, merci deteriorabili o pericolose, ecc.);
- civilistico/commerciali (contrattualistica, analisi dei costi, gestione del magazzino, logistica, organizzazione dei trasporti, marketing, ecc.);
- amministrative (gestione pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli, altri adempimenti previsti dal CDS, adempimenti legati al rispetto della normativa sull'accesso alla professione).

Il sintetico quadro tracciato consiglia l'opportunità di:

- nominare più di un gestore, per imprese di trasporto di rilevanti dimensioni;
- scindere la figura del gestore da quella dell'amministratore (attraverso la nomina di un dipendente), anche in relazione ai possibili profili di responsabilità imputabili al dirigente dell'attività di trasporto.

Profili di responsabilità

Definire i profili di responsabilità del gestore dei trasporti, pur non agevole, è tuttavia necessario per chiarire il quadro complessivo dei compiti e degli obblighi afferenti ai diversi attori dell'azienda di trasporto.

In capo al gestore dei trasporti possono essere individuate responsabilità di tipo:

- amministrativo,
- civile,
- penale.

Più in dettaglio:

• **responsabilità amministrativa:** è delineata dall'art. 5, c. 6, DLG n. 395/2000 che individua i casi in cui la persona che dirige l'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità in conseguenza di violazioni commesse dal lavoratore dipendente (conducente) nell'esercizio dell'attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite dal **gestore** o a omessa vigilanza dello stesso con riferimento a più precedenti violazioni. Le violazioni individuate sono:

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
- guida in stato di ebbrezza,
- guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti,
- omissione di soccorso,
- esercizio abusivo della professione,
- sospensione della patente di guida per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio,
- eccedenza di carico superiore al dieci per cento della massa complessiva indicata nella carta di circolazione,
- violazioni di tempi di guida e riposo.

Nei predetti casi, la reiterata condotta omissiva o irresponsabile del conducente, poiché determina la perdita del requisito dell'onorabilità in capo al gestore dei trasporti, che è uno dei soggetti tenuti alla sua dimostrazione, rileva:

- per l'impresa di autotrasporto di cose nei confronti dell'Albo degli autotrasportatori, e conseguentemente anche nei confronti dell'UMC che ne ha autorizzato l'esercizio alla professione;
- per l'impresa di trasporto su strada di persone nei confronti dell'UMC che ne ha autorizzato l'esercizio alla professione;

• **responsabilità civile:** può annoverarsi tra le responsabilità professionali previste dall'art. 1176, c. 2, CC (imperizia, trascuratezza, negligenza, incompetenza) che possono procurare costi all'azienda di trasporto (ad es. pagamento di sanzioni per mancata effettuazione della revisione periodica o mancato aggiornamento della carta di circolazione, mancato rispetto della normativa di settore cui sia collegata una sanzione o ancora per violazioni relative al periodo di guida, per non parlare di inadempimenti contrattuali). Pur essendo, in questi casi, l'azienda di trasporto il soggetto responsabile per il pagamento delle sanzioni o il risarcimento del danno causato al committente per l'inadempimento contrattuale, questa potrà rivalersi nei confronti del gestore dei trasporti ove il medesimo risulti aver procurato, con la propria condotta non professionale, il danno aziendale. Nei casi più gravi, l'azienda potrà valutare tale comportamento anche ai fini della risoluzione del contratto di lavoro o della revoca dell'incarico.

Parimenti, qualora l'operato del vettore dovesse causare a terzi un danno ingiusto e, pertanto, l'azienda di trasporto fosse tenuta a risarcire il danneggiato dei danni subiti, il gestore al quale sia riconducibile l'evento dannoso potrebbe essere chiamato dall'azienda, a titolo di rivalsa, al pagamento delle somme esborsate ai danneggiati;

• **responsabilità penale:** è l'elemento più difficile di cui delineare gli ambiti. Tuttavia, considerato che il gestore dell'attività di autotrasporto è un soggetto, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-giuridiche, delegato allo svolgimento di attività che per loro natura non possono essere svolte direttamente dal titolare dell'azienda o dagli

amministratori, può escludersi la responsabilità dei predetti responsabili allorché questi abbiano affidato *"in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami d'azienda o impianti a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale"*. Tale tipo di responsabilità, che si ricorda essere di natura strettamente personale, può tuttavia delinearsi in caso la legge preveda casi di responsabilità oggettiva.

Trasferimento di funzioni al gestore dei trasporti

A fronte delle responsabilità attribuite al gestore dei trasporti è previsto che esse siano conferite espressamente dall'impresa, al fine di evitare che si abbiano delle persone, diverse dall'imprenditore, nominalmente responsabili di alcune attività della vita aziendale e nel contempo sostanzialmente prive dei poteri che consentono loro di dirigere le predette attività, di cui ad esse giuridicamente non può essere attribuita alcuna responsabilità. Si è, pertanto, inteso da un lato evitare che in realtà non vi sia nessun responsabile per alcune attività assai importanti e delicate per un'impresa di trasporto e dall'altro garantire il responsabile prevedendo che l'impresa gli conceda poteri e strumenti idonei per dirigere l'attività e quindi per assumersi le responsabilità stesse.

Un aspetto di rilievo concerne proprio la prova del trasferimento di funzioni.

Ai fini della corretta identificazione dei profili di responsabilità è comunque opportuno che agli atti dell'azienda sia conservata la prova del conferimento dei compiti di direzione. Contratti, lettere d'incarico, verbali del consiglio di amministrazione rappresentano alcuni esempi di documenti che possono contenere indicazione e limiti delle funzioni e dei compiti trasferiti al gestore dei trasporti.

In concreto, nella specifica materia in esame, sarà necessario vedere non tanto se il contesto imprenditoriale in cui si esercitano e si svolgono le attività offra determinate dimensioni aziendali, quanto piuttosto se la relativa attività produttiva rivesta i caratteri della complessità, se l'adempimento degli obblighi per un corretto esercizio della stessa richieda una specifica preparazione professionale e il possesso di specifiche cognizioni, sì da rendere di fatto necessario e inevitabile il ricorso alla delega di funzioni.

Perdita del requisito di idoneità professionale

La **cessazione dell'attività** di gestore dei trasporti va **comunicata**, entro **trenta giorni** dal verificarsi dell'evento, **dall'impresa** di trasporto di:

- **merci**, all'ufficio della Provincia deputato alla tenuta dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi (in attesa della completa attuazione dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'art. 1, c. 94, della legge di stabilità 2014, che ha trasferito le relative funzioni agli UMC), che tempestivamente a sua volta comunica l'evento all'UMC competente ad autorizzare l'impresa all'esercizio della professione di trasportatore su strada;

- **persone**, all'UMC competente ad autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Se entro **due mesi** dalla predetta comunicazione il gestore dei trasporti non viene sostituito (e quindi reintegrato il requisito dell'idoneità professionale) l'UMC competente revoca (34) l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, cancellando l'impresa dal Registro Elettronico Nazionale (REN), con la conseguenza che l'impresa di:

- autotrasporto di merci viene cancellata dall'Albo;
- autotrasporto di persone è destinataria di un provvedimento di revoca per ciascun titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di trasporto.

Analogamente, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l'impresa è tenuta (35) a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (16), se esercita trasporto di:

- **merci**, all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che tempestivamente comunica a sua volta l'evento all'UMC competente ad autorizzare l'impresa all'esercizio della professione di trasportatore su strada;

- **persone**, all'UMC competente ad autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Se, in questi casi, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti onorabile e in possesso dell'idoneità professionale, entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, l'UMC competente ad autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione (36), cancellando l'impresa dal Registro Elettronico Nazionale (REN), con la conseguenza che l'impresa di:

- autotrasporto di merci viene cancellata dall'Albo;
- autotrasporto di persone è destinataria di un provvedimento di revoca per ciascun titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di trasporto.

Requisito dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

L'idoneità professionale è ritenuta sussistente qualora il soggetto che dirige l'attività di trasporto sia in possesso di uno dei titoli di seguito indicati:

Tipologia di impresa	Titolo	Modalità di conseguimento
Impresa di autotrasporto persone	Attestato di idoneità professionale	Mediante superamento esame o mediante dimostrazione dell'esperienza di direzione dell'attività di trasporto (c.d. attestato in dispensa) [*]
Impresa di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t	Attestato di frequenza di un corso di formazione preliminare	Rilasciato da enti espressamente autorizzati a seguito di regolare frequenza di un corso di formazione professionale
Impresa di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t	Attestato di idoneità professionale	Mediante superamento di apposito esame o mediante dimostrazione dell'esperienza di direzione dell'attività di trasporto (c.d. attestato in dispensa) [*]
[*] Nei dieci anni precedenti il 4.12.2009, a condizione di aver svolto la predetta direzione anche alla data del 10.2.2012.		
Il possesso dell'attestato in dispensa dall'esame consente la direzione dell'attività di autotrasporto anche per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.		

Gestore dei trasporti

Il soggetto designato alla direzione dell'attività di trasporto ne diviene responsabile.

L'incarico di gestore dei trasporti può essere ricoperto nell'ambito di una sola impresa.

Qualora l'attività di autotrasporto sia esercitata in forma di consorzi o cooperative a proprietà divisa un gestore di un'impresa associata a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa iscritta alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori il gestore può ricoprire il medesimo incarico nel consorzio o nella cooperativa e in una delle imprese associate.

Il gestore deve essere residente nell'UE e titolare dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e può essere interno e esterno all'impresa:

Tipologia di gestore	Soggetti che possono ricoprire la carica	Attività
Interno	<ul style="list-style-type: none"> • titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; • amministratore unico, ovvero uno dei membri del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto di cui al punto successivo, per ogni altro tipo di ente; • socio illimitatamente responsabile nelle società di persone; • lavoratore subordinato cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni, avente qualifica medio/alta, e più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - per trasporto cose, non inferiore al 2° livello impiegati del CCNL trasporti e spedizioni merci; - per trasporto persone, non inferiore al 2° livello CCNL autofilosferrotranvieri o al 10° livello CCNL noleggio con conducente per il trasporto persone. 	Direzione effettiva e continuativa delle attività di trasporto dell'impresa
Esterno	Qualunque soggetto non incardinato nell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> • direzione delle attività di trasporto per conto di un'impresa, in forza di un contratto che rechi con la precisazione i compiti che deve svolgere effettivamente e continuativamente e con l'indicazione delle sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; • rapporto con un'unica impresa e relativamente ad un parco comprendente al massimo cinquanta veicoli immatricolati; • assenza di legami con altre imprese di trasporto.

Un soggetto non potrà essere designato quale gestore esterno in un'impresa, qualora in altra impresa di trasporto egli sia:

- amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare oppure institore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare;
- persona legata da rapporto di lavoro subordinato.

Note:

- In precedenza, vigente la direttiva comunitaria 96/26/CE, come modificata dalla direttiva 98/76/CE, che prevedeva anch'essa la continua ed effettiva direzione dell'attività di trasporto, già prevista nelle direttive precedenti e nella previgente disciplina. *Si confermava "la possibilità che l'attività del preposto possa essere svolta da un soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo parziale - a prescindere dalle ore settimanalmente svolte - instaurato nelle forme e nei modi normativamente ammessi, ferma restando l'esclusività di tale prestazione in favore di una sola impresa"* (circolare Comitato centrale 1.12.2009 n. 3/2009/CC prot. n. 3633/12). Ancor prima la DGAPC, rispondendo a un quesito posto da un ufficio provinciale (con nota 25.3.2003 n. 777 P/Q) aveva ritenuto inammissibile un inserimento del preposto alla direzione dell'attività di autotrasporto con rapporto di lavoro *part-time*, in quanto contrastante con i contenuti dell'art. 8 DM n. 198/1991 che, a fronte della necessità di un impegno permanente ed effettivo del preposto (in analogia, l'art. 3, c. 1, DLG n. 395/2000 dispone la direzione continuativa ed effettiva dell'attività) non prevedeva l'inserimento dello stesso con contratto *part-time*. A tal riguardo si ritiene opportuno operare una differenziazione tra *part-time* verticale e orizzontale. Nel secondo caso, infatti, l'attività, pur limitata in relazione all'ordinario orario di lavoro previsto dal contratto, risulta continuativa. Non verrebbero pertanto meno, in tali casi, i requisiti della continuità e dell'effettività. Pur non facendo riferimento al *part-time*, il DM n. 198/1991 - prima - e il DLG n. 395/2000 - poi - nulla dispongono in relazione all'intensità dell'impegno del preposto alla direzione dell'attività in seno all'azienda di trasporto. D'altra parte, è chiaro che piccole imprese di autotrasporto possano avere difficoltà a stipendiare un preposto a tempo pieno, a fronte di un'attività fortemente limitata che, nella pratica quotidiana, non necessita dell'operato di un dipendente presente negli uffici per 40 ore alla settimana.

- Il DLG n. 478/2001 ha precisato, aggiungendo all'art. 3 DLG n. 395/2000 il comma 2 bis, che la persona deve dirigere l'attività in una sola impresa.

- In vigore del precedente regime normativo le imprese di autotrasporto di cose e di persone per conto di terzi indicavano all'autorità competente al rilascio del titolo legale per l'accesso al mercato o per l'iscrizione all'Albo, al momento della presentazione della domanda, la persona, in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale, che dirigeva in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto.

- Nell'ambito degli enti collettivi e delle imprese, non è sempre agevole procedere alla individuazione del soggetto-persona fisica suscettivo di essere chiamato a rispondere di reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa e pare risentire del fatto che, specialmente all'interno delle imprese di certe dimensioni, quel soggetto che appare formalmente titolare dei numerosi obblighi di condotta penalmente sanzionati (l'imprenditore) non è sempre in grado di potervi adempiere personalmente.

- L'art. 5, c. 6, DLG n. 395/2000 ha tentato di creare un collegamento tra le violazioni commesse dai conducenti in organico all'impresa di trasporto ed il ruolo del direttore dell'attività e lo fa attraverso due nessi causali, tra essi alternativi:

- a) il fatto che la violazione sia riconducibile alle direttive date dal preposto (oggi gestore);
- b) l'omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni, quindi evidenziando una *culpa in vigilando*.

- La valutazione del configurarsi delle fattispecie sopra elencate spetta all'UMC competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese di trasporto su strada di persone e per quelle di merci all'ufficio trasporti della provincia, cui tuttavia difettano quei poteri istruttori ed investigativi necessari per la corretta definizione della responsabilità del gestore dei trasporti.

- L'ipotesi è indicata dall'art. 5, c. 1, lettera f), DLG n. 395/2000) che recita testualmente: *"Abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992"*.

- *"Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"* (art. 1176, c. 2, CC).

- L'estrema importanza della questione nasce dal fatto che, a fronte della circostanza che gli illeciti caratteristici del diritto penale dell'impresa sono in gran parte reati propri, o illeciti a questi assimilabili come i reati omissivi, che possono essere commessi solo da determinati soggetti, destinatari dell'obbligo di attivarsi, accade sempre più frequentemente che, per imprescindibili ed ineludibili esigenze organizzative, sia dato assistere alla delega di funzioni penalmente rilevanti ad un soggetto diverso dall'originario titolare; di conseguenza, il fenomeno della delega può assumere rilevanza penale, sia sotto il profilo di una eventuale esenzione da responsabilità del titolare originario, sia sotto quello di una assunzione di responsabilità da parte del nuovo soggetto di fatto preposto all'adempimento.

- Il prevalente orientamento giurisprudenziale di questi ultimi anni mostra consapevolezza delle moderne esigenze organizzative dell'impresa, e tende a risolvere il problema dell'applicazione della norma penale in chiave di adeguamento ad una realtà imprenditoriale a volte molto complessa ed articolata. Di tale preoccupazione si sono fatte carico quelle decisioni secondo cui *"quando si tratta di individuare i responsabili delle infrazioni alle norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro avvenuti nell'ambito di enti o di imprese ad organizzazione complessa e differenziata, occorre fare riferimento alla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, con la conseguenza che le disposizioni e le norme antinfortunistiche non debbano essere ritenute violate dal presidente o dai capi degli enti e delle imprese, bensì dai preposti ai diversi rami dell'attività. Ai capi, invece, possono essere addebitate per negligenza, imperizia, imprudenza o inottemperanza di norme e di regolamenti solo quelle violazioni a livello direttivo, specificamente contemplate dalle norme, dai regolamenti e dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese"*.

In questa ottica, la rilevanza penale della delega pare incontrare sempre più il favore dei giudici che assegnano alla ripartizione dei compiti e delle funzioni un effetto costitutivo della responsabilità del delegato e, nel contempo, liberatorio per il delegante.

La prevalente giurisprudenza, partendo dalla realistica considerazione che l'imprenditore non possa adempiere personalmente a tutti quei numerosissimi obblighi, pare condizionare la rilevanza penale della delega di funzioni alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'impresa deve essere di grandi dimensioni (peraltro, in ordine al requisito delle notevoli dimensioni, vi è chi, in dottrina, si è espresso in senso critico, rilevando come anche nelle imprese di dimensioni più modeste sia in realtà possibile che l'imprenditore individuale o gli amministratori, se si

tratta di società, non siano in grado o non ritengano opportuno, in relazione all'attività economica svolta, di provvedere personalmente a tutti quegli adempimenti loro imposti dalla legge);

b) la ripartizione delle funzioni a seguito della delega non deve avere carattere fraudolento. In tale ottica, la delega deve essere vera ed effettiva, e non costituire un *escamotage* per consentire all'imprenditore di eludere facilmente le proprie responsabilità scaricandole su persone a tale fine precostituite. Le altre ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza, rispondono indubbiamente alle finalità di garantire la effettività e la serietà della delega.

Conseguentemente:

c) il delegato deve possedere una provata competenza tecnica ed essere persona idonea e qualificata per potere assolvere l'incarico; inoltre, il delegato deve possedere una propria autonomia e deve essere dotato dei necessari poteri organizzativi. Correlativamente, l'imprenditore delegante deve astenersi da ogni ingerenza.

- In tale ampio ed articolato contesto la delega può assumere rilevanza penale sia sotto il profilo di una esenzione di responsabilità dell'imprenditore-titolare originario a delegare l'adempimento di determinati obblighi a propri collaboratori, sia sotto quello di una assunzione di responsabilità da parte del nuovo soggetto di fatto preposto all'adempimento.

- Quanto sopra va completato con l'ulteriore precisazione che *"non avendo la delega una rilevanza scriminante in ordine alla posizione del dante causa, questi conserva la propria qualità di garante in ordine al rispetto della normativa, muta semplicemente il contenuto dell'obbligo che diviene quello di vigilare affinché i dipendenti non si sottraggano all'adempimento delle prescrizioni e degli ordini ricevuti"*.

- Questo è un aspetto di particolare importanza e su cui attentamente deve riflettersi in linea generale e nel settore che qui interessa, in particolare. Non v'è infatti dubbio che in ogni caso alla delega di funzioni non può attribuirsi una vera e completa efficacia liberatoria, dal momento che, come giustamente si è sottolineato, *"non delegabile è il potere-dovere del quale la delega stessa è espressione, vale a dire il potere-dovere di organizzare l'impresa in modo adeguato alla salvaguardia di quegli interessi messi in gioco dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale, e perciò oggetto della garanzia dovuta dall'imprenditore"*. A tale compito l'imprenditore deve provvedere preconstituendo una apposita, articolata ed idonea organizzazione aziendale ed imprenditoriale; il che significa che lo stesso imprenditore deve attivarsi ed intervenire laddove possa riscontrare disfunzioni di quell'apparato organizzativo ed aziendale da lui predisposto. Significa, in altri termini, che è preciso obbligo dell'imprenditore predisporre e mantenere efficiente ed idonea la struttura organizzativa, e che un tale obbligo non può essere trasferito, e quindi delegato, se non, come acutamente messo in luce, *"abdicando alla qualità di imprenditore"*.

- Per il combinato disposto dell'art. 3, lettera. d), DLG n. 395/2000 con il testo dei CCNL di settore. La circolare n. 156/1991, con riferimento all'esenzione dall'esame prevista per coloro che avessero dimostrato un'esperienza direzionale quinquennale in un'impresa di autotrasporto cose, precisava che *"l'attività direzionale non presuppone necessariamente l'inquadramento a livello dirigenziale dell'interessato"*. Pur non prevedendo ancora, i CCNL, la figura del gestore, è possibile tuttavia ritenere, anche in coerenza con quanto previsto dalla circolare 9.11.2006 n. 5/2006/APC, che l'inquadramento debba essere medio/alto e pertanto non inferiore ai livelli indicati.

- In vigore del DLG n. 395/2000 non era richiesta la dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte delle imprese di autotrasporto di:

- **cose**, che esercitavano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t, dovendo esse dimostrare il solo requisito dell'onorabilità;
- **persone e cose**, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.

- Propendendo per tale ultima impostazione che non attribuisce valore decisivo e determinante alle dimensioni aziendali, sarà necessario, perché l'imprenditore delegante vada esente da conseguenze penali, che il responsabile specificatamente delegato sia persona professionalmente "capace ed idonea" all'assolvimento dell'incarico affidatogli e, per lo svolgimento dello stesso, gli sia stata attribuita la necessaria autonomia tecnico-decisionale. Considerata la specificità dei compiti affidati al gestore, l'attività svolta in genere non subisce ingerenze da parte dell'imprenditore delegante, ciò costituendo un ulteriore elemento a supporto dell'attribuzione al dirigente l'attività di autotrasporto di responsabilità penalmente rilevanti.

- Si ritiene infatti non del tutto condivisibile l'assunto che la dimensione dell'impresa costituisca un presupposto imprescindibile per una necessaria ripartizione dei compiti e per una conseguente validità della delega. In effetti un tale criterio (dimensione aziendale) ispirato dalla necessità di evitare facili aggiramenti ed elusioni della norma, e giustificato con la considerazione che nelle aziende di piccole dimensioni è comunque possibile il controllo diretto da parte dell'obbligato nei confronti del delegato, è stato criticato da parte di attenta dottrina non solo perché introduce evidenti disparità di trattamento, ma anche e soprattutto in quanto sovente la necessità della delega può scaturire dalla natura estremamente specialistica della materia che può non consentire al soggetto obbligato di adempiere da solo agli obblighi posti dalla legge. Il problema si è posto, ad esempio, nel settore tributario.

- Peraltro non v'è dubbio che anche il corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla materia in oggetto richieda una specifica preparazione professionale, aggiornamenti e cognizioni tecniche incompatibili (o comunque difficilmente conciliabili) con l'esercizio di tutte quelle altre attività in cui si articola l'attività di impresa e che devono essere necessariamente poste in essere dall'imprenditore, pena una paralisi della stessa attività di impresa. Cosicché pare privo di giustificazione alcuna il fatto che la delega ad un esperto non possa avere efficacia se riferita ad aziende di piccole dimensioni. Molto più logica appare la soluzione di condizionare la rilevanza penale della delega all'esistenza di "esigenze effettive e costanti dell'azienda" (in tale senso si è peraltro espressa parte della giurisprudenza).

- Un'ulteriore riflessione va operata in merito al rapporto intercorrente tra responsabilità amministrativa del gestore, così come prevista dall'art. 5, c. 6, DLG n. 395/2000, e profili di responsabilità penale allo stesso imputabili. Il fatto che il legislatore delegato abbia previsto il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al preposto (oggi gestore), nei casi previsti dalla precitata norma, non significa necessariamente che il magistrato penale in sede di giudizio debba ritenere responsabile il gestore al manifestarsi delle medesime fattispecie. Certamente il legislatore delegato ha sancito un principio, riconoscendo, a determinate condizioni, una responsabilità soggettiva del preposto per la commissione da parte di un terzo dei reati indicati nel citato art., 5, c. 6, DLG n. 395/2000. Trattasi tuttavia di responsabilità amministrativa. Sarà il competente UMC per le imprese di trasporto di persone o per quelle di merci l'ufficio trasporti della provincia a valutare la fattispecie concreta ai fini del venire meno del requisito

dell'onorabilità, secondo il criterio fissato dall'art. 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in base al quale l'Autorità competente deve procedere a valutare se il provvedimento che determina la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata rispetto alla sanzione o alla condanna inflitta all'impresa; così come sarà il magistrato, in sede penale, a valutare gli elementi in fatto e in diritto eventualmente rilevanti ai fini dell'attribuzione di responsabilità penale in capo al gestore dei trasporti, senza che la valutazione effettuata dall'autorità amministrativa possa influenzare direttamente il giudizio penale.

Invece il previgente art. 13 DLG n. 395/2000 aveva previsto tempi brevissimi per la comunicazione alla competente autorità di cui all'art. 3, c. 1, DLG n. 395/2000 al competente ufficio trasporti della provincia della cessata attività del gestore.

- V. DD 20.4.2012. n. 40 (DTT), il quale prevede, per gli attestati rilasciati in seguito ad esperienza in ambito nazionale ed internazionale, il rilascio dell'attestato di idoneità professionale, conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, con l'inserimento della data del rilascio e dell'annotazione: *"dispensato dall'esame conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35"*; mentre per gli attestati rilasciati in seguito ad esperienza in ambito solo nazionale, debba essere rilasciato l'attestato di idoneità professionale conforme al modello di cui all'allegato II del DLG 22.12.2000 n. 395, integrato dall'annotazione: *"Il presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è valido esclusivamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel territorio italiano"*.

- V. Allegati A e B del DD 20.4.2012 n. 40 (DTT) e art. 2, cc. 5 e 6, del citato DD 20.4.2012, il quale recita:

Comma 5. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza in ambito nazionale ed internazionale ai sensi del comma 4, viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale, conforme all'allegato III del richiamato regolamento (CE) 1071/2009, opportunamente compilato inserendo nel campo relativo all'identificazione dell'esame (anno ..., sessione ...) la data del rilascio e l'annotazione: *"dispensato dall'esame conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35"*, che in relazione all'attività svolta nel periodo decennale di cui al comma 2 attesta l'idoneità professionale del soggetto, necessaria per essere designato gestore dei trasporti di persone o di merci.

- **Comma 6.** Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza nel solo ambito nazionale, viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale conforme al modello di cui all'allegato II del DLG 22.12.2000 n. 395, integrato dall'annotazione: *"Il presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è valido esclusivamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel territorio italiano"*.

- I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza. V. art. 4, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009.